

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- visto il regolamento (CE) n. 882/2004 e successive modificazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sui materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con gli alimenti;
- visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 3 luglio 2009, recante recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi", N. 204/CSR del 13 novembre 2008;
- visto il Regolamento CE n. 16/2011 della Commissione del 10 gennaio 2011 recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi;
- considerato che il Regolamento CE n. 16/2011 stabilisce le prescrizioni e le regole comuni a tutti gli stati membri della UE relative alla procedura di trasmissione dei diversi tipi di notifiche di allarme al fine di garantire il funzionamento corretto ed efficiente della rete tra i suoi membri, definendo tale rete come il sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- considerata la necessità di revocare le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 3 luglio 2009, in quanto superate da quelle dettate dal citato regolamento comunitario;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2011 e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente proposta di deliberazione dal Capo Servizio del Servizio igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro della Direzione salute dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 3 luglio 2009, recante recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti e mangimi", n. 204/CSR del 13 novembre 2008;

2. di dare mandato alla struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali di fornire all'Azienda USL della Valle d'Aosta gli opportuni indirizzi in materia di gestione del sistema di allerta per alimenti e mangimi alla luce del regolamento CE 16/2011;
3. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della struttura regionale competente in materia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
4. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.